

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1296

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALLOTTI e PETRICCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1995

---

Nuovo ordinamento delle bande dell'Esercito, della Marina  
militare e dell'Aeronautica militare

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	6
Capo I - Disposizioni di carattere generale .....	»	6
Capo II - Ordinamento .....	»	8
Capo III - Reclutamento .....	»	10
Capo IV - Norme particolari di stato .....	»	21
Capo V - Avanzamento .....	»	22
Capo VI - Trattamento economico .....	»	24
Capo VII - Disposizioni transitorie e finali .....	»	25
Tabelle .....	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - Nel tempo, l'arruolamento, lo stato e l'avanzamento del personale musicante delle Forze armate e dei Corpi armati e militarmente organizzati dello Stato è stato regolamentato da diverse norme, che, pur essendo a fattor comune, sono state applicate in modo difforme creando disallineamenti e sperequazioni (legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 5 giugno 1965, n. 707, e successive modificazioni; legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 6 giugno 1986, n. 254).

Recentemente, a seguito della smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avvenuta con la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, si è reso necessario pervenire ad un nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, realizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

Tale nuovo ordinamento, oltre a riconoscere la specifica professionalità degli appartenenti alla banda, ha comportato notevoli benefici economici e di carriera.

Successivamente l'articolo 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha delegato il Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, a similitudine di quanto già avvenuto per la Polizia di Stato.

Conseguentemente, sono stati predisposti dal Governo i decreti legislativi 27 febbraio 1991, n. 78, e 27 febbraio 1991, n. 79, concernenti rispettivamente le bande musicali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Ciò ha comportato l'insorgere di ulteriori disallineamenti e sperequazioni tra il personale delle Forze di polizia e il personale delle Forze armate appartenente alle bande.

La sperequazione si accentua, poi, ove si consideri che a funzioni analoghe o addirittura identiche corrispondono un trattamento economico ed una progressione di carriera completamente diversi.

Non è ulteriormente sostenibile il perdurare della situazione creatasi, per cui è necessario assicurare l'opportuna omogeneità di trattamento tra il personale delle bande introducendo i seguenti correttivi:

istituzione, per ogni singola Forza armata, di un nuovo ruolo ove affluiscano gli orchestrali, denominato «ruolo musicisti», articolato su tre gradi (corrispondenti alle parti strumentali in cui sono suddivise le bande);

estensione delle previsioni dei decreti legislativi n. 78 e n. 79 del 1991, con gli opportuni adattamenti, al personale musicante delle tre Forze armate.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge in cui:

l'articolo 1 definisce i compiti delle bande musicali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

gli articoli 2 e 3 indicano le dipendenze e le modalità di impiego;

l'articolo 4 stabilisce l'organizzazione strumentale;

l'articolo 5 determina le consistenze organiche;

l'articolo 6 istituisce il «ruolo musicisti» per ogni singola Forza armata;

gli articoli 7 e 8 indicano l'inquadramento e le funzioni rispettivamente dell'ufficiale maestro direttore e dell'ufficiale maestro vice direttore;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 9 stabilisce l'articolazione del ruolo musicisti comprendente anche l'archivista;

l'articolo 10 detta le norme generali per il reclutamento del personale delle bande musicali;

l'articolo 11 detta norme particolari per il reclutamento del maestro direttore indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 12 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento del maestro direttore;

l'articolo 13 concerne la nomina in ruolo dell'ufficiale maestro direttore;

l'articolo 14 detta le norme particolari per il reclutamento del maestro vice direttore indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 15 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento del maestro vice direttore;

l'articolo 16 concerne la nomina in ruolo dell'ufficiale maestro vice direttore;

l'articolo 17 detta norme particolari per il reclutamento degli orchestrali della banda indicando i requisiti richiesti e l'articolazione delle prove di esame. Tra i requisiti è stato introdotto quello concernente il possesso di diploma conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

l'articolo 18 indica la composizione e le modalità di nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento degli orchestrali;

l'articolo 19 concerne la nomina in ruolo degli orchestrali;

l'articolo 20 detta norme particolari per il reclutamento dell'archivista della banda indicando i requisiti richiesti nonché l'articolazione delle prove d'esame;

l'articolo 21 tratta della commissione esaminatrice per il concorso ad archivista;

l'articolo 22 concerne la nomina in ruolo dell'archivista;

l'articolo 23 demanda la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di

istruzione militare, predisposti per il personale della banda vincitore di concorso e proveniente dalla vita civile, alla massima autorità di Forza armata;

l'articolo 24 indica, mediante rinvio ad apposita tabella, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio massimo da attribuire in sede di stesura della graduatoria relativa ai concorsi;

l'articolo 25 indica i titoli di preferenza da valutare in occasione dei concorsi;

l'articolo 26 indica i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, che sono stati fissati al sessantesimo anno per i maestri direttore e vice direttore e al cinquantaseiesimo anno per gli orchestrali e per l'archivista;

l'articolo 27 contempla i casi di inidoneità tecnica. È previsto il passaggio da una parte ad un'altra dell'organico strumentale. In caso di non idoneità, l'orchestrante è collocato in congedo con le spettanze di legge;

l'articolo 28 concerne norme particolari di impiego e le uniformi;

l'articolo 29 regola l'avanzamento del maestro direttore che avviene per anzianità; il grado vertice è quello di tenente colonnello;

l'articolo 30 regola l'avanzamento del maestro vice direttore di bande che avviene per anzianità; il grado vertice è quello di capitano;

l'articolo 31 concerne la progressione di carriera degli orchestrali. Essa avviene esclusivamente per anzianità. Le valutazioni vengono effettuate dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, integrata dall'orchestrante più anziano di ruolo. L'orchestrante giudicato per tre volte non idoneo all'avanzamento è collocato in congedo con le spettanze di legge. I periodi minimi di permanenza nei vari gradi sono indicati in apposita tabella;

l'articolo 32 riguarda il trattamento economico del personale delle bande;

l'articolo 33 prevede il divieto di perequazione tra il personale delle Forze armate e quello appartenente alle bande, e fra gli appartenenti alle bande stesse;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 34 stabilisce le modalità del reinquadramento del personale già appartenente alle bande;

l'articolo 35 concerne la collocazione in ruolo degli orchestrali già impiegati in parti superiori a quella di appartenenza;

l'articolo 36 estende agli appartenenti al ruolo musicisti delle tre Forze armate

le norme di stato concernenti i sottufficiali;

l'articolo 37 determina la decorrenza del nuovo inquadramento del personale delle bande;

l'articolo 38 prevede la copertura finanziaria dell'onere recato dal disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Art. 1.**

*(Compiti e sede delle bande musicali  
delle tre Forze armate)*

1. Le bande musicali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di seguito denominate «le bande», con sede in Roma, sono un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, nonché a rappresentare le Forze armate in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. Le bande possono essere, altresì, autorizzate a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche su richiesta di associazioni culturali, di enti pubblici o privati, nazionali od esteri.

**Art. 2.**

*(Dipendenze ed impiego)*

1. Le bande sono poste alle seguenti dipendenze amministrative e disciplinari: il Raggruppamento operativo dello Stato Maggiore dell'Esercito, l'Esercito; il Quartier generale della Marina militare, la Marina militare; il Comando della seconda Regione aerea, l'Aeronautica militare.

2. Le bande per l'impiego dipendono dai rispettivi Stati Maggiori.

3. Ad ogni singola banda è annesso un ufficiale d'arma quale «Ufficiale addetto», che dipende rispettivamente dagli enti di cui al comma 1.

4. I maestri direttori dipendono dagli enti di cui al comma 1. Tutti gli altri componenti dipendono dal maestro direttore.

#### Art. 3.

##### *(Modalità d'impiego)*

1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta dagli enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, nonchè le spese per il trasporto del personale e del materiale sono a carico dei medesimi enti ed organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate per le attività di cui al comma 2 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti, organismi e comitati richiedenti sono direttamente versate sul fondo di previdenza per i sottufficiali, per l'utilizzazione a favore del personale del ruolo unico delle Armi e dei Corpi, e del ruolo musicisti.

5. Per le manifestazioni effettuate a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione della difesa.

6. In particolari circostanze, sentito il maestro direttore, può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione strumentale)*

1. L'organizzazione strumentale delle bande, la ripartizione e la suddivisione

degli strumenti sono quelle risultanti dalla tabella A, allegata alla presente legge.

## CAPO II ORDINAMENTO

### Art. 5.

#### *(Organico)*

1. La dotazione organica di ciascuna banda è la seguente:

- a) un maestro direttore;
- b) un maestro vice direttore;
- c) centodue orchestrali;
- d) un archivista.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono comprese nell'organico complessivo del personale militare della Difesa.

3. Alle bande non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

### Art. 6.

#### *(Ruoli)*

1. Viene istituito il «ruolo musicisti» per ogni singola Forza armata cui appartengono i componenti delle bande con funzione di orchestrale e di archivista. Le consistenze organiche delle bande sono portate in detrazione a quelle previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

### Art. 7.

#### *(Inquadramento e funzioni del maestro direttore)*

1. Il maestro direttore di banda è inquadrato nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi come



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distinto dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

2. Al maestro direttore è attribuita la funzione specifica di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità ad esse attinenti.

## Art. 8.

*(Inquadramento e funzioni  
del maestro vice direttore)*

1. Il maestro vice direttore di banda è inquadrato nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi come distinto dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

2. Il maestro vice direttore svolge le seguenti funzioni:

a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;

c) sovrintende alle attività di archivio.

## Art. 9.

*(Articolazione del ruolo musicisti)*

1. Il ruolo musicisti è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) prima parte:

1) qualifica A;

2) qualifica B;

b) seconda parte:

1) qualifica A;

2) qualifica B;

c) terza parte:

1) qualifica A;

2) qualifica B.

2. L'archivista è inserito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte, qualifica B.

**CAPO III**  
**RECLUTAMENTO**

Art. 10.

*(Reclutamento del personale delle  
bande musicali)*

1. Il reclutamento del personale delle bande ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami integrati da prove pratiche, indetti con decreti del Ministro della difesa. In tali decreti sono stabiliti i programmi e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi, la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado e d'appello, e di quella per l'accertamento psico-attitudinale, nonché il numero dei posti da ricoprire in relazione alle prevedibili vacanze organiche negli incarichi e nelle parti.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono approvate le graduatorie finali e vengono nominati i vincitori dei concorsi di cui al comma 1.

Art. 11.

*(Reclutamento del maestro direttore)*

1. Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, integrati da prove pratiche di direzione di banda, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) essere muniti di diploma di composizione, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, e di diploma di maturità;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente della Forza armata di appartenenza, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

2. Si prescinde dal limite massimo di età per i concorrenti che siano già in possesso della qualifica di ufficiale maestro direttore o vice direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo armato o di Polizia dello Stato.

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati a disposizione del candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ognuna delle prove. La graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a settanta, semprechè i punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

#### Art. 12.

*(Commissione per il concorso  
a maestro direttore)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 11 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta per ogni singola Arma da:

a) un generale, o grado corrispondente, in servizio permanente effettivo, quale presidente;

b) due insegnanti di conservatorio statale;

c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

#### Art. 13.

*(Nomina in ruolo del maestro direttore di  
banda)*

1. La nomina in ruolo dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore.

2. Il concorrente, già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo armato o di polizia dello Stato, che rivesta il grado di tenente colonnello o abbia qualifica equivalente, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

3. Il maestro direttore di banda, all'atto della nomina, viene avviato alla frequenza di un corso di formazione militare, di durata non inferiore a centoventi giorni, presso una Scuola allievi ufficiali.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Si prescinde dalla frequenza del corso di cui al comma 3 se, al momento del concorso, il maestro direttore di banda è già ufficiale delle Forze armate.

5. Al termine del corso, nei confronti dell'ufficiale maestro direttore di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le norme previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

## Art. 14.

*(Reclutamento del maestro vice direttore)*

1. Il reclutamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda in servizio permanente ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, integrati da prove pratiche di direzione di banda, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) aver conseguito in un conservatorio statale, o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma in strumentazione per banda;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale della Forza armata di appartenenza, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

2. Per la partecipazione al concorso degli orchestrali delle bande si prescinde dai limiti d'età di cui al comma 1, lettera a).

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi scelti dalla commissione esaminatrice, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere in un tempo massimo di otto ore;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, che saranno lasciati a disposizione del candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione.

4. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata sulla base della somma dei punteggi parziali attribuiti.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a settanta, semprechè i punteggi parziali non siano inferiori a dodici.

#### Art. 15.

*(Commissione per il concorso  
a maestro vice direttore)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 14 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta per ogni singola Arma da:

a) un generale, o grado corrispondente, in servizio permanente effettivo, quale presidente;

b) un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

c) il maestro direttore della banda musicale della Forza armata di cui al bando di concorso o, in caso di impedimento, di altra banda di Forza armata.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della

difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

Art. 16.

*(Nomina in ruolo del maestro  
vice direttore di banda)*

1. La nomina in ruolo dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente.

2. Il concorrente, già ufficiale maestro vice direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo armato o di polizia dello Stato, che rivesta il grado di capitano o abbia qualifica equivalente, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 14, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

3. Il maestro vice direttore di banda, all'atto della nomina, viene avviato alla frequenza di un corso di formazione militare, di durata non inferiore a novanta giorni, presso una Scuola allievi ufficiali.

4. Si prescinde dalla frequenza del corso di cui al comma 3 se, al momento del concorso, il maestro vice direttore di banda è già ufficiale delle Forze armate.

5. Al termine del corso, nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

6. Nei confronti del maestro vice direttore di banda si applicano le norme previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Art. 17.

*(Reclutamento degli orchestrali)*

1. Gli orchestrali delle bande sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'atto della pubblicazione del bando di concorso. Tale limite è elevato di cinque anni per gli appartenenti alle Forze armate o ad un Corpo armato o di polizia dello Stato;

*b)* aver conseguito in un conservatorio statale, o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come definito nella tabella B, allegata alla presente legge.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento dei sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Per gli appartenenti alle bande delle Forze armate che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età di cui al comma 1, lettera *a*).

4. Gli esami di concorso per la nomina a orchestrale consistono nelle seguenti prove:

*a)* per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica, a scelta della commissione;

3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento per il quale si concorre;

*b)* per i concorrenti delle prime e seconde parti:

1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

*c)* per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

*d)* per i concorrenti per gli strumenti a percussione, per qualsiasi parte concorrono:

1) un esperimento di lettura musicale;



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo sia in una esecuzione di insieme della banda;

3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli strumenti a percussione.

5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio medio non inferiore a quattordici se si tratta di concorso per orchestrale delle prime e seconde parti; non inferiore a dodici se si tratta di concorso per orchestrale delle terze parti.

7. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di dodici.

## Art. 18.

*(Commissione per il concorso  
ad orchestrale della banda)*

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo 17 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

a) un colonnello in servizio permanente, quale presidente;

b) il maestro direttore della banda musicale o, in caso di impedimento, di altra banda di Forza armata;

c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

## Art. 19.

*(Nomina in ruolo degli orchestrali della banda)*

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale della banda sono nominati rispettivamente maresciallo di prima classe scelto-carica speciale, maresciallo di prima classe scelto e maresciallo di prima classe, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, nei termini di cui alla tabella C, allegata alla presente legge.

2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare della durata di novanta giorni presso la Scuola sottufficiali di Forza armata.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrante, al momento del concorso, è sottufficiale delle Forze armate, o svolge servizio in una banda di Forza armata.

4. Al termine del corso, nei confronti dei sottufficiali orchestrali di banda viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

## Art. 20.

*(Reclutamento dell'archivista della banda)*

1. L'archivista della banda è reclutato mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, all'atto della pubblicazione del bando di concorso. Tale limite è aumentato di cinque anni per gli appartenenti alle Forze armate o ad un Corpo armato o di polizia dello Stato, in attività di servizio;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) aver conseguito in un conservatorio statale, o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, un diploma di strumento a fiato.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate devono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento dei sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) esecuzione di un pezzo di concerto, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di uno o più brani musicali, scelti dalla commissione;

c) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione.

4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da uno a venti per ciascuna prova.

5. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio medio non inferiore a dodici. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di dodici.

## Art. 21.

*(Commissione per il concorso  
ad archivista della banda)*

1. La commissione per il concorso ad archivista della banda è nominata con decreto del Ministro della difesa ed ha la medesima composizione di quella di cui all'articolo 18.

## Art. 22.

*(Nomina in ruolo dell'archivista  
della banda)*

1. Il concorrente dichiarato vincitore del concorso ad archivista della banda è nominato maresciallo maggiore, o grado corri-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spondente, è inserito nella organizzazione strumentale della terza parte, qualifica B, della banda ed è immesso nel ruolo musicisti dell'Esercito.

2. Con tale grado il vincitore segue un corso di istruzione militare della durata di novanta giorni presso la Scuola sottufficiali di Forza armata.

3. Si prescinde della frequenza del corso di cui al comma 2 se l'archivista, al momento del concorso, è già sottufficiale delle Forze armate, o svolge servizio in una banda di Forza armata.

4. Al termine del corso, nei confronti dell'archivista viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

## Art. 23.

*(Corsi di istruzione militare)*

1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore.

## Art. 24.

*(Categorie dei titoli e loro valutazione)*

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D, allegata alla presente legge.

## Art. 25.

*(Titoli di preferenza)*

1. Nei concorsi per il reclutamento del personale della banda costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza alle rispettive Armi.

2. In tutti i casi, a parità di titolo, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano in ruolo.

Art. 26.

*(Limiti di età per il personale delle bande)*

1. Gli ufficiali maestro direttore di banda e maestro vice direttore di banda cessano dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.

2. Gli orchestrali e l'archivista delle bande cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

3. Agli appartenenti alle bande si applicano le vigenti norme sull'ausiliaria relative agli ufficiali e ai sottufficiali.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 27.

*(Inidoneità tecnica)*

1. L'ufficiale maestro direttore di banda e l'ufficiale maestro vice direttore di banda che, per fondati motivi, non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo dell'ufficio di cui all'articolo 2, della Forza armata di appartenenza, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 12 e 15.

2. L'orchestrante e l'archivista della banda che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18.

3. Il maestro direttore di banda ed il maestro vice direttore di banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

4. Gli orchestrali della banda, giudicati dalla commissione non più idonei per la parte di appartenenza, ma idonei per quella inferiore, transitano in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti nonché il relativo trattamento economico.

5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di far parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

## Art. 28.

*(Uniformi ed impiego)*

1. Il personale delle bande, in servizio, indossa le uniformi stabilite dal regolamento di Forza armata e, considerato il particolare impiego, è dotato di doppia uniforme.

2. Al personale appartenente alle bande è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alle bande stesse, senza esplicita preventiva autorizzazione.

3. All'orchestrante può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente incarichi di parte diversa da quella di appartenenza, o di suonare uno strumento affine a quello per cui ha concorso, come definito nella tabella B, allegata alla presente legge.

## CAPO V

## AVANZAMENTO

## Art. 29.

*(Avanzamento del maestro direttore)*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo per anzianità

fino al grado di tenente colonnello, o grado corrispondente.

2. L'ufficiale di cui al comma 1 è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali della Forza armata di appartenenza al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E, allegata alla presente legge. Se giudicato idoneo, l'ufficiale è promosso, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito. L'eventuale eccedenza viene riassorbita con la prima vacanza.

#### Art. 30.

*(Avanzamento del maestro vice direttore)*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo per anzianità fino al grado di capitano.

2. Il predetto ufficiale è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali della Forza armata di appartenenza, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E, allegata alla presente legge. Se giudicato idoneo l'ufficiale è promosso, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito. L'eventuale eccedenza viene riassorbita con la prima vacanza.

#### Art. 31.

*(Progressione di carriera per gli orchestrali e per l'archivista)*

1. La progressione di carriera degli orchestrali e dell'archivista delle bande ha luogo per anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali della Forza armata di appartenenza, a seconda dei periodi di permanenza nei vari gradi indicati nella tabella F, allegata alla presente legge.

2. La commissione di avanzamento è quella di cui agli articoli 31 e 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, integrata dall'or-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chestrare che risulti più anziano nel ruolo musicisti della Forza armata di appartenenza, al 1° gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

3. La commissione di cui al comma 2 opera con i criteri indicati negli articoli 33 e 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Gli orchestrali della banda giudicati idonei dalla commissione di avanzamento rivestono il grado superiore con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito indicato nella tabella F, allegata alla presente legge.

4. L'orchestrare giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, l'orchestrare non è più valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della ausiliaria o della riserva, a seconda dell'anzianità di servizio, con il trattamento di pensione spettantegli in base alle vigenti norme in materia.

5. L'orchestrare giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue la promozione al grado superiore con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici o ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

## CAPO VI

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 32.

*(Trattamento economico  
del maestro vice direttore di banda,  
degli orchestrali e dell'archivista)*

1. Il maestro vice direttore di banda, dopo quattro anni e sei mesi della nomina a



capitano, è inquadrato, ai soli fini economici, nell'VIII livello.

2. Agli orchestrali ed all'archivista appartenenti alle bande viene corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella G, allegata alla presente legge.

3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore di banda non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

#### Art. 33.

##### *(Divieto di perequazione)*

1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale delle Forze armate e quello appartenente alle bande, nè tra gli appartenenti alle bande stesse.

### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 34.

##### *(Nuovo inquadramento del personale delle bande)*

1. I sottufficiali in servizio permanente effettivo e l'archivista delle bande in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reinquadrati nella rispettiva banda ai sensi della legge stessa, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data suddetta.

2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo della banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella H, allegata alla presente legge, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla

tabella F, l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il maestro direttore della banda dell'Esercito e della banda della Marina militare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegnano a ciascun componente la banda lo specifico posto in organico in base alla tabella A.

4. I sergenti o gradi corrispondenti in ferma volontaria, sergenti volontari a ferma prolungata o gradi corrispondenti, sergenti militari a ferma prolungata o gradi corrispondenti, in servizio presso le bande dell'Esercito e della Marina militare, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente di bande o fanfare militari per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al comma 1.

5. Il concorso interno di cui al comma 4, è bandito con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha luogo con le seguenti modalità:

a) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi di contenuto musicale, nonchè dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

b) per la formazione della graduatoria, è nominata, con decreto del Ministero della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta, per ciascuna Arma:

1) da un colonnello, o grado corrispondente, in servizio permanente effettivo, quale presidente;

2) dal maestro direttore della banda;

3) dal maestro vice direttore della stessa banda.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o della VIII qualifica

funzionale. I concorrenti risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.

7. Il maestro direttore è reinquadrato nella stessa banda e all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.

8. Il maestro vice direttore è reinquadrato nella stessa banda e all'atto del nuovo inquadramento è nominato tenente, o grado corrispondente, in servizio permanente effettivo ed è avviato alla frequenza di un corso formativo della durata di sessanta giorni presso una Scuola allievi ufficiali. Ai soli fini del trattamento economico il tenente maestro vice direttore di cui al presente comma è inquadrato nell'VIII livello.

9. Per il nuovo inquadramento del personale di cui al presente articolo si procede di ufficio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 35.

*(Inquadramento degli orchestrali  
delle bande impiegati  
in parti superiori)*

1. Il personale delle bande, ad eccezione dei maestri direttore e vice direttore, che svolge da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti di parte o qualifica superiore a quella di appartenenza, è confermato nella parte o qualifica superiore previo superamento di una prova pratica.

2. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore è effettuato da una commissione, nominata con determinazione del capo dell'ufficio di cui all'articolo 2, della Forza armata di appartenenza, così composta:

- a) vice capo dell'ufficio di cui all'articolo 2, della Forza armata di appartenenza;
- b) maestro direttore della banda;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) maestro vice direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale inferiore della Forza armata di appartenenza.

4. La commissione si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

5. L'orchestrante dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

Art. 36.

*(Disposizioni sullo stato)*

1. Al personale delle bande si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni; 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni; 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli appartenenti alle bande sono esonerati dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami richiesti ai fini dell'avanzamento.

3. Nei confronti degli appartenenti alle bande non si applicano tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

4. Sono abrogati il titolo VI e la tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le leggi 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e 6 giugno 1986, n. 254, limitatamente alle norme vigenti concernenti l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare.

Art. 37.

*(Decorrenza dell'inquadramento)*

1. Gli inquadramenti del personale delle bande decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 305 milioni per l'anno 1995, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

Numero degli strumenti	DENOMINAZIONE DEGLI STRUMENTI	1ª Parte		2ª Parte		3ª Parte	
		A	B	A	B	A	B
3	Flauti (con l'obbligo dell'Ottavino) .	1	-	-	1	-	1
1	Ottavino (con l'obbligo del Flauto) .	-	-	1	-	-	-
3	Oboi .....	1	-	1	-	-	1
1	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe) .....	-	-	-	1	-	-
2	Clarineti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib) .....	1	-	-	1	-	-
2	Clarineti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab) .....	-	1	1	-	-	-
12	Clarineti soprani in Sib (primi) ....	1	1	4	2	2	2
12	Clarineti soprani in Sib (secondi) ..	-	1	-	3	4	4
4	Clarineti contralti Mib .....	-	1	-	1	1	1
3	Clarineti bassi in Sib .....	1	-	-	1	-	1
1	Clarinetto contrabbasso in Mib ....	-	-	-	-	1	-
1	Clarinetto contrabbasso in Sib .....	-	-	-	-	1	-
2	Saxofoni soprani in Sib .....	1	-	-	-	1	-
3	Saxofoni contralti Mib .....	-	1	1	-	1	-
2	Saxofoni tenori Sib .....	-	1	-	-	1	-
2	Saxofoni baritoni in Mib .....	-	-	1	-	-	1
2	Saxofoni bassi in Sib .....	-	-	-	1	-	1
2	Contrabbassi ad ancia .....	-	-	-	1	-	1
5	Corni Fa-Sib .....	1	-	1	2	-	1
3	Trombe in Sib .....	1	-	1	-	-	1
3	Trombe in Fa .....	-	1	-	1	-	1
2	Trombe in Sib basso .....	-	1	-	-	1	-
3	Tromboni tenori .....	-	1	-	1	-	1
1	Trombone basso in Fa .....	-	-	1	-	-	-
1	Trombone contrabbasso .....	-	-	-	-	1	-
2	Flicorni sopranini in Mib .....	1	1	-	-	-	-
4	Flicorni soprani in Sib .....	1	-	2	-	-	1
3	Flicorni contralti in Mib .....	-	1	-	1	-	1
3	Flicorni tenori Sib .....	1	-	1	-	-	1
3	Flicorni bassi in Sib .....	1	-	-	1	-	1
1	Flicorno basso grave in Fa .....	-	-	1	-	-	-
1	Flicorno basso grave in Mib .....	-	-	-	-	1	-
3	Flicorni contrabbassi in Sib .....	-	1	-	1	-	1
1	Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) .....	-	1	-	-	-	-
2	Tamburi (come sopra) .....	-	-	1	-	-	1
2	Piatti (come sopra) .....	-	-	-	1	-	1
1	Gran cassa (come sopra) .....	-	-	1	-	-	-
102		12	13	18	20	15	24

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

## STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino  
 Oboe, corno inglese  
 L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni  
 Fagotto, contrabbasso ad ancia  
 Corno  
 Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno soprano in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib  
 Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabbasso, trombone contrabbasso  
 Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

TABELLA C

## INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE BANDE CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NELLA PRESENTE LEGGE

Maestro direttore .....		Maggiore
Maestro vice direttore .....		Tenente
I parte .....	}	A Aiutante capo e gradi corrispondenti
		B Aiutante e gradi corrispondenti
II parte .....	}	A Aiutante e gradi corrispondenti
		B Aiutante e gradi corrispondenti
III parte .....	}	A Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti
		B Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti
Archivista .....		Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

TABELLA D

## CATEGORIE DEI TITOLI E LORO VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
<b>TITOLI ACCADEMICI</b>	
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato)	sino ad un massimo di punti 8
<b>TITOLI DIDATTICI</b>	
(incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	sino ad un massimo di punti 4
<b>TITOLI PROFESSIONALI</b>	
(attività ed incarichi svolti, trascrizioni, composizioni, pubblicazioni)	sino ad un massimo di punti 8

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI  
DELLE BANDE

## DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore e gradi corrispondenti .....	5 anni
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	-

## VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente e gradi corrispondenti .....	2 anni
Capitano e gradi corrispondenti .....	-

TABELLA F

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA  
PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLE BANDE

ANZIANITÀ	Anzianità minima di servizio dalla nomina (anni)					
	Parte					
	1° A	1° B	2° A	2° B	3° A	3° B
Da maresciallo maggiore ad aiutante e gradi corrispondenti .....	-	-	-	-	5	5
Da aiutante ad aiutante capo e gradi corrispondenti .....	-	3	9	11	8	10

TABELLA G

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI ORCHESTRALI  
ED ARCHIVISTA DELLE BANDE

Maresciallo di prima classe e gradi corrispondenti .....	VII livello
Maresciallo di prima classe scelto e gradi corrispondenti .....	VII livello
Maresciallo di prima classe scelto - carica speciale e gradi corrispondenti	VII livello



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA H

EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 1° MARZO 1965,  
N. 121, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,  
CON QUELLI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE

Organizzazione strumentale di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
<b>Prime categorie «A»</b>	<b>Prime parti «A»</b>
1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 1° Oboe 3) 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib) 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale) 5) 1° Clarinetto basso in Sib 6) 1° Saxofono soprano in Sib 7) 1° Corno (Fa-Sib) 8) 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa) 9) 1° Flicorno sopranino in Mib 10) 1° Flicorno soprano in Sib 11) 1° Flicorno Tenore in Sib 12) 1° Flicorno Basso in Sib	1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 1° Oboe 3) 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib) 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale) 5) 1° Clarinetto basso in Sib 6) 1° Saxofono soprano in Sib 7) 1° Corno (Fa-Sib) 8) 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa) 9) 1° Flicorno sopranino in Mib 10) 1° Flicorno soprano in Sib 11) 1° Flicorno Tenore in Sib 12) 1° Flicorno Basso in Sib
<b>Prime categorie «B»</b>	<b>Prime parti «B»</b>
1) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab) 2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1 4) 1° Clarinetto contralto in Mib 5) 1° Saxofono contralto in Mib 6) 1° Saxofono tenore in Sib 7) 1° Tromba in Fa 8) 1° Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore) 9) 1° Trombone tenore 10) 2° Flicorno sopranino in Mib 11) 1° Flicorno contralto in Mib 12) 1° Flicorno contrabbasso in Sib 13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)	1) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab) 2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1 4) 1° Clarinetto contralto in Mib 5) 1° Saxofono contralto in Mib 6) 1° Saxofono tenore in Sib 7) 1° Tromba in Fa 8) 1° Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore) 9) 1° Trombone tenore 10) 2° Flicorno sopranino in Mib 11) 1° Flicorno contralto in Mib 12) 1° Flicorno contrabbasso in Sib 13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
<b>Seconde categorie «A»</b>	<b>Seconde parti «A»</b>
1) Ottavino (con l'obbligo del flauto) 2) 2° Oboe 3) 2° Clarinetto piccolo in Mib 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3 5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4 6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 7) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 8) 2° Saxofono contralto in Mib 9) 1° Saxofono baritono in Mib 10) 3° Corno (Fa-Sib) 11) 2ª Tromba in Sib 12) Trombone basso in Fa 13) 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio 14) 1° Flicorno soprano in Sib 15) 2° Flicorno tenore in Sib 16) Flicorno basso grave in Fa 17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) 18) Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)	1) 1° Ottavino (con l'obbligo del flauto) 2) 2° Oboe 3) 2° Clarinetto piccolo in Mib 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3 5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4 6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 7) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 8) 2° Saxofono contralto in Mib 9) 1° Saxofono baritono in Mib 10) 3° Corno (Fa-Sib) 11) 2ª Tromba in Sib 12) Trombone basso in Fa 13) 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio 14) 1° Flicorno soprano in Sib 15) 2° Flicorno tenore in Sib 16) Flicorno basso grave in Fa 17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) 18) Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
<b>Seconde categorie «B»</b>	<b>Seconde parti «B»</b>
1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) 3) 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib) 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7 5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3 8) 2° Clarinetto in Sib n. 4 9) 2° Clarinetto contralto in Mib 10) 2° Clarinetto Basso in Sib 11) 1° Saxofono basso in Sib 12) 1° Contrabbasso ad ancia 13) 2° Corno (Fa-Sib) 14) 4° Corno (Fa-Sib) 15) 2ª Tromba in Fa 16) 2° Trombone tenore	1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) 3) 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib) 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7 5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3 8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4 9) 2° Clarinetto contralto in Mib 10) 2° Clarinetto Basso in Sib 11) 1° Saxofono basso in Sib 12) 1° Contrabbasso ad ancia 13) 2° Corno (Fa-Sib) 14) 4° Corno (Fa-Sib) 15) 2ª Tromba in Fa 16) 2° Trombone tenore

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
17) 2° Flicorno contralto in Mib 18) 2° Flicorno basso in Sib 19) 2° Flicorno contrabbasso in Sib 20) 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	17) 2° Flicorno contralto in Mib 18) 2° Flicorno basso in Sib 19) 2° Flicorno contrabbasso in Sib 20) 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
Terze categorie «A»	Terze parti «A»
1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9 2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8 7) 1° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 8) Clarinetto contrabbasso in Mib 9) Clarinetto contrabbasso in Sib 10) 2° Saxofono soprano in Sib 11) 3° Saxofono contralto in Mib 12) 2° Saxofono tenore in Sib 13) 2ª Tromba in Sib basso 14) Trombone contrabbasso 15) Flicorno basso grave in Mib	1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9 2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8 7) 1° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 8) Clarinetto contrabbasso in Mib 9) Clarinetto contrabbasso in Sib 10) 2° Saxofono soprano in Sib 11) 3° Saxofono contralto in Mib 12) 2° Saxofono tenore in Sib 13) 2ª Tromba in Sib basso 14) Trombone contrabbasso 15) Flicorno basso grave in Mib
Terze categorie «B»	Terze parti «B»
1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno in- glese) 3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11 8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12 9) 2° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 10) 3° Clarinetto basso in Sib	1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) 2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno in- glese) 3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11 4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12 5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9 6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11 8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12 9) 2° Clarinetto contralto in Mib rad- doppio 10) 3° Clarinetto basso in Sib

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA H

Organizzazione strumentale di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A
1	2
11) 2° Saxofono baritono in Mib	11) 2° Saxofono baritono in Mib
12) 2° Saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso)	12) 2° Saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso)
13) 2° Contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso)	13) 2° Contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso)
14) 5° Corno (Fa-Sib)	14) 5° Corno (Fa-Sib)
15) 3ª Tromba in Sib	15) 3ª Tromba in Sib
16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib basso)	16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
17) 3° Trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)	17) 3° Trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
18) 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio	18) 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio
19) 3° Flicorno contralto in Mib	19) 3° Flicorno contralto in Mib
20) 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)	20) 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)
21) 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)	21) 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
22) 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso)	22) 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso)
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)	23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)